

DELIBERA N. 44/26/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI SESTA RETE EMITTENTE
TOSCANA SOC.COOP. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “6SR 055 TV”) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. R), DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021 N. 208 E NELL’ART. 1, COMMA 1 LETT. F) DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS.**

**(CONTESTAZIONE N. 03/2026 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale è stata rilevata sul servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “6SR 055 TV”, la trasmissione, dal giorno 30 ottobre al giorno 2 novembre 2025, di programmi originali autoprodotti in misura percentuale inferiore al 50% dell’orario di programmazione giornaliera in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e 1 comma 1, lett. f) dell’All. A) alla delibera 353/11/CONS.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha accertato e contestato, in data 28 gennaio 2026, e notificato in pari data a Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana soc.coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “6SR 055 TV” la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato.

<u>data</u>	<u>% programmazione autoprodotta (dalle 07.00 alle 21.00)</u>
27/10/2025	53,39%
28/10/2025	79,43%
29/10/2025	79,59%
30/10/2025	40,96%
31/10/2025	45,86%
01/11/2025	47,30%
02/11/2025	44,79%

Successivamente, la parte, esperito l’accesso agli atti, nel trasmettere al predetto Organismo regionale, con nota datata 13 marzo 2026, “*copia dei report recanti il dettaglio della programmazione autoprodotta trasmessa nel periodo intercorrente tra il 30/10/2025 e il 02/11/2025*”, ha precisato che nelle giornate di programmazione televisiva, dal giorno 30 ottobre al giorno 02 novembre 2025, le percentuali di programmi originali autoprodotti trasmessi erano state pari, rispettivamente, all’82,75%, all’82,37%, all’83,57% e al 90,16% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21.

2. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della predetta società.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha relazionato quanto segue.

“Dalla visione di alcune programmazioni è emerso che taluni contenuti, (...) risultano comunque caratterizzati dalla presenza di sigle, sovraimpressioni e rielaborazioni consistenti nell’assemblaggio di diversi spezzoni di trasmissioni, derivanti da operazioni di montaggio effettuate dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale a carattere comunitario SESTA RETE Emittente Televisiva Toscana società cooperativa”.

Tanto premesso, la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte risulta meritevole di accoglimento.

Si premette che per programmi originali autoprodotti s’intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s), d.lgs. 208/21, “*i programmi realizzati in proprio ((dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica)), o dalla sua*

controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente ((o altro fornitore))”.

È indubbio che quanto sostenuto dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte a sostegno della proposta di archiviare il presente procedimento sanzionatorio non confligga con il dettato normativo sopra riportato, in quanto quei *“format (...) consistenti nell’assemblaggio di diversi spezzoni di trasmissioni, derivanti da operazioni di montaggio effettuate”* da Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana soc.coop. realizzati da terzi, ma rielaborati *ex post* in modo originale dal fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario, in modo tale da configurare la specifica identità dei programmi televisivi stessi, possono qualificarsi come programmi originali autoprodotti.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, il fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario *“ [...] si impegna: [...] a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 1 comma 1 lett. f) dell’All. A) alla delibera 353/11/CONS, il fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario *“ [...] si impegna: [...] 2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”*;

RITENUTO, pertanto, di non doversi irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana soc.coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “6SR 055 TV” per l’insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21 e 1 comma 1 lett. f) dell’All. A) alla delibera 353/11/CONS;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice, ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*.

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte nei confronti della società Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana soc.coop. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “6SR 055 TV” per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21 e nell’art. 1 comma 1 lett. f) dell’All. A) alla delibera 353/11/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella